

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 23 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO ZAURI (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), TULLIO TINTI (Agente di calciatori con licenza FIGC), GIORGIO ZAMUNER (Agente di calciatori), Società SS LAZIO Spa) - (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Luciano Zauri, calciatore tesserato per la SS Lazio al tempo dei fatti in contestazione, per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo CGS) e dell'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva ora vigente; nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver utilizzato la Società *offshore* Everglades Media LLC, con sede in 2120 Carey Avenue, Cheyenne – Wyoming (USA), messa a disposizione dal Sig. Giovanni Guastalla ed utilizzata unitamente ad altri intermediari, al fine di percepire all'estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese. Ha poi deferito Tullio Tinti, agente di calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., per la violazione reiterata dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo CGS), nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver assunto il chiaro ruolo di intermediario per la creazione dei fittizi “rapporti commerciali” tra le diverse Società di calcio e le “Società cartiere” utilizzate dal Guastalla, in modo da ottenere, da un lato, il pagamento all'estero, al fine di evadere le imposte sul territorio italiano, dei propri compensi professionali relativi ad attività realmente effettuate nell'interesse delle Società calcistiche ovvero il pagamento in nero di compensi integrativi destinati ad alcuni calciatori di cui lo stesso risultava Agente (direttamente o per interposizione fittizia di altri Agenti, suoi fidati collaboratori) o, comunque, intermediario dell'operazione; e, dall'altro, contribuendo fattivamente alla creazione di fondi non ufficiali riconducibili alla disponibilità

personale di Zauri Luciano. Inoltre ha deferito Giorgio Zamuner, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo CGS), nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver operato in stretto accordo con il Sig. Tullio Tinti, assumendo "strumentalmente" la procura del calciatore Zauri, così da garantirsi il pagamento delle spettanze professionali quale agente fittizio del calciatore, e consentendo, quindi, di volta in volta allo stesso Tinti di assumere ad hoc incarichi di brevissima durata, conferiti da tutte le Società in cui il calciatore ha militato negli anni dal 2006 al 2013. Infine ha deferito la SS Lazio Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal calciatore tesserato Zauri, come sopra descritto.

Le memorie difensive

I difensori dei deferiti Zauri, Zamuner e Tinti hanno fatto pervenire memorie con le quali contestano le accuse rivolte ai rispettivi assistiti e ne chiedono il proscioglimento. Il difensore del Tinti ha avanzato anche istanza di rinvio per legittimo impedimento del deferito.

Il dibattimento

Alla riunione del 23 giugno 2016 Il T.F.N. ritenuto legittimo l'impedimento a comparire del Tinti, ne ha stralciato la posizione rinviando a data da destinarsi il relativo procedimento. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che ai deferiti venissero irrogate le seguenti sanzioni: mesi 6 (sei) di inibizione a Zamuner Giorgio, anni 2 (due) di squalifica a Luciano Zauri, e €30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda alla Società SS Lazio Spa. I difensori dei deferiti Zauri e Zamuner si sono riportati alle memorie difensive insistendo nelle eccezioni di rito e di merito ivi illustrate. Il difensore della SS Lazio ha aderito alle eccezioni preliminari sollevate dalle difese degli altri deferiti e ha contestato l'applicabilità dell'istituto della responsabilità oggettiva. Tutti hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti.

I motivi della decisione

Vanno esaminate in primo luogo le questioni preliminari sollevate dalle difese. L'eccezione di prescrizione è fondata solo in parte. Per quanto riguarda Zauri e la violazione dell'art. 8 CGS, la complessa condotta disciplinarmente rilevante consiste non solo nei due versamenti in entrata (24/4 e 2/7/2007) e nella precedente apertura del conto criptato finalizzato ad accogliere detti versamenti, ma anche nei successivi versamenti in uscita (24/4 e 2/10/2008) e nella tenuta del conto e si conclude con la chiusura di esso e la riscossione in contanti del saldo avvenuta in data 18/1/2010. Questi sono i comportamenti diretti a eludere la normativa Federale in materia gestionale e economica tenuti in esecuzione del medesimo disegno disciplinarmente rilevante. Tali comportamenti si sono protratti nel tempo per effetto di una condotta persistente e volontaria dello Zauri e, almeno per taluni di tali comportamenti l'evento lesivo e la sua consumazione sono perdurati fino alla chiusura del conto e alla riscossione in contanti del saldo. Inoltre i singoli fatti più gravi (versamento in entrata più rilevante e riscossione del saldo) risalgono al 2/7/2007 e al 18/1/2010. Pertanto ai fini della successione delle norme nel tempo si applica certamente il contestato art. 8 CGS entrato in vigore il 30/6/2007. Alla luce di tale

argomentazione ai sensi dell'art 25 lett B il termine prescrizione per la violazione dell'art. 8 CGS è di sei stagioni successive a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare l'illecito amministrativo (18/1/2010, data di chiusura del conto criptato e riscossione in contanti del cospicuo saldo). Il termine scadrebbe quindi solo nella stagione 2015-2016. Per di più l'apertura dell'inchiesta formalizzata dalla Procura ha interrotto i termini di prescrizione che ai sensi dell'art. 25 comma 2 sono ricominciati a decorrere dal 23/6/2011. Sei stagioni successive al 2010-2011 portano alla stagione 2016-2017.

Per quanto riguarda la violazione dell'art 1 comma 1 del CGS trasfuso nel corrispondente art 1 bis comma 1 del testo attualmente vigente, l'art 25 comma 1 lett D prevede il termine prescrizione della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a commettere la violazione disciplinare. Per Zauri l'ultimo atto risale al 18/1/2010 mentre per Zamuner al 19/8/2010. In entrambi i casi la prescrizione è stata interrotta dall'apertura dell'inchiesta il 23/6/2011 ma il termine delle quattro stagioni è scaduto al termine della stagione 2014-2015. Questa violazione si è pertanto prescritta.

L'eccezione di giudicato è *ictu oculi* infondata. Lo Zauri non è stato nemmeno parte del precedente procedimento e non si comprende come potrebbe essere già stato giudicato! Anche i fatti qui contestati allo Zamuner sono diversi da quelli oggetto del procedimento 360/pf/09-10 pur essendo analoghi a quelli precedentemente giudicati. Peraltro chi eccepisce l'esistenza di un precedente giudicato ha l'onere di provare la sua eccezione, onere che non è stato in alcun modo adempiuto.

Infine contrariamente a quanto affermato dalla difesa dello Zamuner il termine per le indagini è stato regolarmente prorogato fino al 29/12/2014 e nessun atto è stato compiuto successivamente.

Passando all'esame del merito, il presente procedimento trae origine da uno stralcio della posizione di Zauri Luciano dal procedimento n. 360/pf/09-10. In tale procedimento gli atti acquisiti presso l'Autorità Giudiziaria di Milano hanno permesso di accertare l'esistenza di un articolato sistema posto in essere da Giovanni Guastalla, intermediario di nazionalità svizzera, mediante la costituzione di una serie di Società austriache, inglesi, olandesi, ungheresi o di altri paesi Europei ("scatole vuote" o "cartiere" come evidenziato dagli investigatori), al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, utilizzate per effettuare trasferimenti di denaro all'estero, in favore di numerose Società e/o persone fisiche italiane.

L'organizzazione del Guastalla contattava i clienti italiani attraverso procacciatori retribuiti con percentuali sulla somma movimentata e si avvaleva della complicità di un dirigente della banca UBS di Ginevra. Il denaro, dopo un'ulteriore schermatura attraverso Società off-shore con sede a Panama e nelle Isole Vergini, rientrava poi in Italia in contanti, tramite le cosiddette Società di "spallaggio".

Dalle dichiarazioni rese dal Guastalla nell'ambito del procedimento penale, emerge, per quanto riguarda i fatti oggetto del presente procedimento l'esistenza di un conto corrente estero cifrato, recante il n. 247-616777, di cui risulta essere beneficiario Luciano Zauri, acceso grazie al Guastalla in data 13/03/2007 presso la UBS di Lugano allo scopo di farvi confluire compensi non ufficiali per le prestazioni sportive rese dal calciatore in favore

delle Società sportive in cui lo stesso aveva militato nelle stagioni sportive 2006-2007 e 2007-2008.

Il Guastalla ha fornito agli inquirenti documentazione bancaria contenente i dati relativi al conto corrente cifrato sopra indicato, nonché il dettaglio dei pagamenti disposti dallo stesso calciatore in favore dell'agente Tullio Tinti rispettivamente in data 24/04/2008 e 2/10/2008.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso, in data 1 ottobre 2014, avviso di conclusione delle indagini nei confronti dello Zauri in ordine al reato di cui all'art. 4 del D. Lvo 74/2000, per l'ipotesi di dichiarazione infedele per l'anno d'imposta 2007.

Le dichiarazioni rese dal Guastalla appaiono convincenti, coerenti, univoche e confortate da numerosi riscontri oggettivi e soggettivi. Esse sono state già ritenute assolutamente credibili, tanto che nel procedimento originario n. 360 pf 09-10 gli Organi di Giustizia sportiva con decisione divenuta irrevocabile, hanno accertato la responsabilità di tutti gli altri soggetti coinvolti in tali fatti rilevanti disciplinarmente. Inequivocabili riscontri oggettivi a tali dichiarazioni sono l'effettiva esistenza del conto e delle operazioni descritte dal Guastalla, la sua riferibilità allo Zauri, il fatto, accertato nell'indagine penale, che il conto è stato aperto per conto dello Zauri dalla Società Ego System S.A, fiduciaria del Guastalla. Va sottolineato il fatto che su tale conto figurano due versamenti effettuati in data 16/4/2007 (€ 499.906,89) e 2/7/2007 (€ 749.750,53) in significativa coincidenza con la firma di un nuovo contratto quinquennale sottoscritto il 9/7/2007 che senza alcuna spiegazione logica prevedeva per i primi tre anni una forte riduzione del compenso precedentemente percepito che poi tornava ad alzarsi di quasi tre volte per le ultime due stagioni. Anche questa circostanza porta a ritenere che i due suddetti versamenti siano proprio il corrispettivo fittiziamente ridotto versato in nero sul conto cifrato. Tanto che da detto conto partono anche due versamenti (del 24/4/2008 e 2/10/2008) verso Società facenti capo al Tinti che secondo il Guastalla fu regista di tutta l'operazione. Il conto verrà poi chiuso in data 18/1/2010 col prelievo in contanti di 815.495,00 saldo residuo dei due versamenti del 16/4 e 2/7/2007. E' pertanto evidente che, a prescindere dall'errato riferimento alla squadra dell'Udinese, frutto solo di confusione, le dichiarazioni del Guastalla si riferiscono proprio allo Zauri.

Non è condivisibile nemmeno la tesi difensiva secondo la quale i versamenti del 24/4 e 2/7/2007 non potrebbero in alcun caso riferirsi al contratto del 9/7/2007 in quanto successivo all'erogazione di tali somme. E' evidente infatti che lo Zauri avrebbe potuto accettare di sottoscrivere un contratto che prevedeva simulatamente un corrispettivo inferiore a quello effettivamente concordato solo se avesse preventivamente incassato la parte in nero non contrattualmente garantita.

La responsabilità dello Zauri per i fatti a lui ascritti è quindi accertata anche se non è chiara la ragione per la quale la Procura non ha ritenuto, allo stato, di procedere contro chi ha erogato i compensi in nero al calciatore. La violazione dell'art. 1 comma 1 è però prescritta e pertanto il deferito va sanzionato solo per la violazione dell'art. 8 commi 1 e 2

CGS. Da ciò consegue la responsabilità oggettiva ex. art. 4 comma 2 CGS della soc SS Lazio Spa. Per entrambi sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

Per quanto riguarda lo Zamuner, i fatti a lui ascritti come riassunti nel deferimento non appaiono realizzare la fattispecie prevista dall'art. 8 commi 1 e 2 CGS. L'aver assunto "strumentalmente" la procura del calciatore Zauri, così da garantirsi il pagamento delle spettanze professionali quale agente fittizio del calciatore, configura certamente la violazione dell'art 1 comma 1 ora trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS anche in relazione al regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, ma, come già detto tale violazione è prescritta.

P.Q.M

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento dichiara l'intervenuta prescrizione della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo CGS), addebitata a Zauri Luciano al quale infligge, per la sola violazione dell'art. 8, commi 1 e 2, la sanzione di anni 2 (due) di squalifica. Infligge alla Società SS Lazio l'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00).

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Zamuner Giorgio essendo estinta per intervenuta prescrizione la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS) così qualificati i fatti a lui addebitati.

(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASCOLI PICCHIO FC 1898 Spa e AS LIVORNO CALCIO Srl - (nota n. 12859/672 pf15-16 AM/SP/ma dell'11.5.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale Aggiunto,

visti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 672 pf 15-16 avente a oggetto:

"Accertamenti in ordine a presunti cori discriminatori che sarebbero stati intonati dai tifosi ospiti in occasione della gara Livorno – Ascoli Picchio del 20.12.2015";

letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata, e rilevato che nessuno degli avvisati ha inteso avvalersi delle facoltà previste nella detta comunicazione; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e in particolare la lettera del 28.12.2015 a firma del Sindaco di Livorno, la mail del 15.02.2016 del Vice Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la registrazione della gara Livorno-Ascoli del 23.12.2015, le dichiarazioni rese dai Signori Andrea Morini, Claudio Cosci e Gianni Tacchi, e gli articoli di stampa apparsi sul quotidiano "Il Tirreno" il 24.12.2015 e il 26.01.2016, dal cui esame è emerso che durante il primo tempo della gara Livorno – Ascoli Picchio del 23.12.2015, a partire dall'8° minuto circa, alcuni sostenitori del Livorno intonavano reiteratamente i cori *"Ascolano pezzo di*

merda” e *“Ascoli pecuri”*, e che a partire dal 9° minuto circa, alcuni sostenitori dell’Ascoli Picchio intonavano reiteratamente i cori *“Duce, duce”* e *“Livornesi ebrei”*;

ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano le violazioni della normativa Federale ascrivibili alle Società di seguito deferite:

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

visto l’art. 32 *ter*, comma 4, del CGS;

ha deferito innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare;

la Società Ascoli Picchio FC 1898 Spa, per violazione degli artt. 1 bis comma 1; 4 comma 3, 11 commi 1 e 3; e 12 comma 3 del CGS, perché durante il primo tempo della gara Livorno – Ascoli Picchio del 23.12.2015, a partire dal 9° minuto circa, propri sostenitori intonavano reiteratamente il coro configurante propaganda ideologica vietata dalla legge, *“Duce, duce”*, e il coro, comportante insulto per motivi di origine territoriale, *“Livornesi ebrei”*;

la Società AS Livorno Calcio Srl, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 4, comma 3, e 12, comma 3 del CGS, perché durante il primo tempo della gara Livorno – Ascoli Picchio del 23.12.2015, a partire dall’ 8° minuto circa, propri sostenitori intonavano reiteratamente i cori, comportanti insulto per motivi di origine territoriale, *“Ascolano pezzo di merda”* e *“Ascoli pecuri”*.

Le memorie difensive

La Società Ascoli Picchio depositava una memoria difensiva volta a contestare la procedura attuata dalla Procura Federale in ragione dei tempi adottati in relazione alle postume segnalazioni recepite a cura dei denunciati; la inadeguatezza dei mezzi di prova a sostegno del deferimento per la impossibilità di audizione netta e distinta dei contenuti dei cori incriminati, a causa della incongruità delle riprese audiovisive in atti e delle prove acquisite; la insussistenza dei fatti poiché non menzionati nel referto dell’arbitro e dei collaboratori federali; concludeva pertanto per la richiesta di proscioglimento della Società. La Società Livorno Calcio depositava una memoria difensiva tendente ad eccepire il difetto di competenza / giurisdizione del TFN poiché il giudizio in esame è devoluto in via esclusiva al Giudice Sportivo, in forza del dettato dell’art. 29 comma 2 CGS e delle ulteriori motivazioni addotte in rito, sostenendo che la contestazione è collocabile nel contesto temporale interno alla gara; nel merito, eccepiva la inutilizzabilità delle riprese televisive poiché non afferenti a ipotesi di condotta violenta e la insussistenza della violazione, peraltro non rilevata dagli Organi sul campo, definendo l’ascritto comportamento come *“schermaglie tra tifoserie”* esplicate in un lasso di tempo molto breve; concludeva quindi per la declaratoria di incompetenza del Tribunale ed in subordine, nel merito, per il proscioglimento della Società.

Il dibattimento

Il Procuratore Federale ha chiesto: per la posizione Ascoli Picchio, in applicazione dell’art. 11 comma 3 CGS l’obbligo di disputare una gara con assenza di pubblico presso la curva sud dello Stadio di Ascoli Piceno, in applicazione dell’art. 12 comma 6 l’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); per la posizione Livorno Calcio, in applicazione dell’art. 12 comma 6 l’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00).

La difesa del Livorno Calcio, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto il proscioglimento della Società. Nessuno è comparso per l'Ascoli Picchio:

I motivi della decisione

La eccezione relativa al difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale sollevata dalla difesa del Livorno Calcio, risulta superata da precedenti pronunce emanate in argomento, secondo le quali vige la competenza della Procura Federale a segnalare fatti degni di attenzione accaduti durante lo svolgimento dell'incontro, anche se rilevati o conosciuti in epoca successiva alla gara per situazioni non tempestivamente denunciate dagli organi preposti (in tal senso C.U. 208/CGF - 2011/2012, principio recentemente ribadito anche dal C.U. n. 076/CFA del 28/01/16). Conseguente che in simili casi la Procura Federale è competente al deferimento e il TFN-SD è competente a giudicare in luogo del Giudice Sportivo, acquisendo agli atti e assumendo, quali fonti di prova, le indagini svolte dalla Procura Federale. L'eccezione di incompetenza viene quindi rigettata.

In punto di merito, l'esame delle prove in atti converge verso la conferma delle contestate violazioni, in quanto non sussiste dubbio in ordine allo scambio di epiteti tra le opposte tifoserie, che nella reciproca esplicitazione miravano a offendere l'altrui reputazione, contenendo altresì (con peculiare riguardo ai cori lanciati dai tifosi ascolani) elementi di apologia e propaganda ideologica. Pertanto non si trattò di schermaglie tra tifosi, ma di frasi oggettivamente meritevoli di censura che vanno pertanto sanzionate, se pure in diversa misura, considerato che i cori dell'Ascoli ("*Duce, duce*" e "*Livornesi ebrei*") comportano una duplice violazione di disposizioni regolamentari rispetto a quelli del Livorno, che sono da valutare con minore severità poiché volti esclusivamente alla denigrazione scurrile ("*Ascolano pezzo di merda*") e territoriale ("*Ascoli pecuri*").

P Q M

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare infligge:

- la sanzione di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda alla Società Ascoli Picchio FC 1898 Spa;
- la sanzione di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda alla Società Livorno Calcio Srl.

(245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO BARATTA (all'epoca dei fatti contestati dirigente addetto all'arbitro della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 12785/471 pf15-16 AM/SP/ma dell'11.5.2016).

Con nota dell'11.5.2016 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale il Sig. Baratta Silvio, all'epoca dei fatti contestati Dirigente addetto all'arbitro della Società US Salernitana 1919, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 4, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e la Società US Salernitana 1919 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS dei comportamenti ascritti al primo.

Si contesta al Baratta, nella qualità, di avere, in data 20.11.2015, contattato telefonicamente il Sig. Aleandro Di Paolo, arbitro effettivo della gara Salernitana – Novara,

valida per il Campionato di Serie B disputatasi il 15.11.2015, per fargli presente sia di un'asserita sparizione dagli spogliatoi riservati alla quaterna arbitrale dello Stadio "Arechi" di due asciugamani e di due paia di ciabatte (circostanza rimasta priva di riscontro) invitandolo a sentire sul punto i suoi Collaboratori perché per i suoi trascorsi di arbitro era a conoscenza che i "quarti ufficiali di Lega Pro" e gli "assistenti neo immessi" non "sapevano comportarsi", sia di avere dissuaso i dirigenti della Salernitana, Sigg.ri Mezzaroma e Fabiani, dal preparare un dossier per il Sig. Stefano Farina, designatore degli arbitri, riguardo a presunti torti ricevuti durante l'attuale stagione sportiva dalla compagine campana, sia perché seccati dalla scomparsa degli indumenti (tali circostanze sono risultate non veridiche perché categoricamente smentite dai suddetti dirigenti che hanno affermato di non avere autorizzato chicchessia a fare una telefonata relativa al materiale non rinvenuto negli spogliatoi della quaterna arbitrale e soprattutto che non era in preparazione alcun dossier da inviare al designatore arbitrale per presunti torti subiti), così come meglio descritto nella parte motiva del deferimento.

Secondo la ricostruzione della Procura Federale, peraltro, sarebbero rimaste prive di riscontro sia la circostanza afferente la sparizione del materiale dallo spogliatoio, sia l'intenzione della dirigenza societaria di predisporre un dossier sui presunti torti.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 23.6.2016 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 5.000,00 a carico di Baratta Silvio e dell'ammenda di € 5.000,00 a carico della US Salernitana 1919.

Il difensore della US Salernitana 1919, dedotta la irrilevanza del contenuto del colloquio telefonico e, assunta la liceità di un eventuale esposto al designatore arbitrale, ha concluso per il proscioglimento della Società.

Nessuno è comparso per Baratta Silvio.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla ricostruzione operata dalla Procura è emersa con certezza la circostanza che il Baratta abbia contattato telefonicamente il Sig. Di Paolo. Sul punto, oltre che la testimonianza del secondo, vi è anche l'ammissione del deferito.

Ciò su cui le dichiarazioni rese non concordano, è il contenuto della telefonata o, meglio, il tono con cui sarebbero state fatte certe affermazioni, nonché l'intenzione del chiamante e le finalità dal medesimo perseguite.

Vi è da dire, in primo luogo, che l'Assistente Arbitrale Del Giovane Stefano ed il quarto uomo Morreale Andrea, nel corso delle loro audizioni, hanno escluso che qualche componente della quaterna si sia o possa essersi appropriato di alcunché, mentre l'Osservatore Arbitrale designato non avrebbe notato nulla di strano.

Per vero, anche i Sigg.ri Mezzaroma e Fabiani, rispettivamente Dirigente e Direttore Sportivo della Società, hanno escluso di essere a conoscenza della presunta sparizione del materiale, e negato l'intenzione di predisporre un dossier per il designatore Farina.

Gli unici a parlare della sparizione di materiali sarebbero, pertanto, i magazzinieri Salvucci e Palladino, che ne avrebbero riferito poi al Baratta.

In verità, pur non dovendosi in questa sede accertare se il materiale di che trattasi sia effettivamente sparito, in quanto la circostanza non è oggetto del deferimento, non può non evidenziarsi la stranezza del comportamento del Salvucci che, pur avendo dichiarato di essere responsabile del materiale direttamente nei confronti della Società, si sia limitato a parlarne dapprima con il suo collega Palladino e, successivamente, peraltro a distanza di qualche giorno, con il deferito Baratta che, per sua stessa ammissione, di certo non ricopre incarichi amministrativi.

Resta dunque accertato che il Baratta, il giorno 20.11.2015, contattò telefonicamente il Di Paolo e che nel corso della telefonata gli riferì della presunta sparizione del materiale, nel contempo mettendolo in guardia dal comportamento dei componenti della quaterna, lasciando velatamente trapelare che la cosa non avrebbe avuto seguito soltanto grazie alla sua intercessione.

Risulta accertato, altresì, che senza essere stato a tanto autorizzato da chicchessia, nel corso della medesima telefonata il Baratta lasciò intendere che in Società si era parlato di presunti torti subiti durante la stagione, ma che questo non avrebbe comportato la presentazione di alcun dossier, anche in questo caso, grazie alla sua intercessione.

I fatti ascritti al Baratta Silvio, per le modalità ed i termini in cui si sono svolti, configurano una chiara ipotesi di violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 4, del CGS, secondo cui *“le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento Federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”* (comma 1), con *“divieto di intrattenere rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri (AIA)”* (comma 4).

Non va sottaciuto, infine, alla luce dei trascorsi sportivi del deferito, già arbitro a disposizione della CAN B, per questo motivo in possesso del recapito telefonico del Sig. Di Paolo, che al deferito non può non essere ben noto il particolare dovere di riservatezza cui sono tenuti gli arbitri di calcio a tutti i livelli, così come non può ignorare la rilevanza del ruolo di imparzialità che gli stessi sono chiamati a svolgere, sicché i fatti ascrittigli, così come dallo stesso riferito in sede di audizione, non possono relegarsi nell'ambito di una mera leggerezza ed imputarsi esclusivamente a superficialità.

Dei fatti ascritti al proprio tesserato risponde a titolo oggettivo anche la Società US Salernitana 1919 Srl ex art. 4, comma 2 del CGS.

Tenuto conto delle circostanze che inducono a ritenere rilevante per l'ordinamento Federale la violazione accertata, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico del Sig. Baratta Silvio e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico della Società US Salernitana 1919 Srl.

(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), Società ASD FC5 CORIGLIANO Futsal - (nota n. 12481/639 pf15-16 SS/us del 6.5.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale Aggiunto,

visti gli atti del procedimento disciplinare n.639 pf 15-16 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 19.01.2016) avente a oggetto: *"Comportamento dell'allenatore Sig. Tuoto Leo che tesserato per la ASD Odissea 2000 il 03.11.2014 abbandonava la squadra senza formalizzare le dimissioni e forniva la propria attività tecnica per la squadra del Corigliano Calcio A 5 nel corso della medesima stagione sportiva 2014/2015 (Prot. 4997 del 19.11.15)";*

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini i quali non hanno presentato memorie difensive né hanno richiesto la loro audizione;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti numerosi documenti e ritenuto che dai menzionati atti e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che il Sig. Tuoto Leo, allenatore di calcio a cinque I livello, nella stagione sportiva 2014/2015, tecnico responsabile della prima squadra ASD Libertas Eraclea partecipante al campionato nazionale A2 di Calcio a Cinque, dopo essersi dimesso in data 03.11.2014, ha svolto attività tecnica per altra Società, la USD Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal, partecipante al campionato nazionale A1 Calcio a Cinque;

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti svolti in violazione della normativa Federale, posti in essere dai soggetti deferiti; considerato che per quanto concerne le violazioni poste in essere dal Sig. Tuoto Leo *[violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva,) dell'art 38 comma 1 del Regolamento del settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali), dell'art. 41 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una Società neppure con mansioni diverse) e dell'art. 38 comma 4 della NOIF (secondo il quale nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici...non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una Società)],* dopo la Comunicazione di Conclusione delle indagini dello stesso tesserato ha provveduto ad attivarsi per addivenire con la Procura Federale all'accordo, in attesa di perfezionamento, ex art. 32 sexies del codice di Giustizia Sportiva per l'applicazione su richiesta e senza incolpazione;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità del Sig. Santella Giuseppe, presidente e legale rappresentante della Società USD. Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal, per le violazioni ascritte in deferimento, nonché la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia

Sportiva a carico della Società ASD FC5 Corigliano Futsal in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante;
 vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale;
 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 il Sig. Santella Giuseppe, presidente e legale rappresentante della Società USD. Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal, *per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva)*, in relazione all'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico *(secondo il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una Società neppure con mansioni diverse...)* e all'art. 38 comma 4 della NOIF *(secondo il quale nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici...non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una Società)* per aver consentito al tecnico Tuoto Leo, regolarmente tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 per altra Società di svolgere attività tecnica per la Società USD. Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal partecipante al campionato nazionale A1 Calcio a Cinque;
 la Società ASD FC5 Corigliano Futsal, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante Santella Giuseppe.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie.

Il dibattimento

Il Procuratore Federale ha chiesto l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Sig. Giuseppe Santella e dell'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) per ASD FC5 Corigliano Futsal.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La condotta posta in essere dall'allenatore Sig. Leo Tuoto è stata pacificamente acclarata per tabulas in quanto il Tecnico, già tesserato per la ASD Odissea 2000 in data 03.11.2014, abbandonò detta squadra senza formalizzare le dimissioni, per conferire la propria attività professionale in favore della squadra del FC5 Corigliano Futsal nel corso della medesima stagione sportiva 2014/2015 (Prot. 4997 del 19.11.15). La violazione è quindi palmare. Oltre tutto il diretto interessato non ha negato l'addebito, né ha spiegato difese a discolora. Da tale comportamento contrario alla vigente normativa, discende la responsabilità del Sig. Santella Giuseppe, presidente e legale rappresentante della Società USD. Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal, per le violazioni ascritte in deferimento ex art.li 1 bis comma 1 CGS; 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; 38 comma 4 delle NOIF per aver consentito al Tecnico Sig. Leo Tuoto di svolgere le predette azioni; nonché la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS a carico della Società ASD FC5 Corigliano Futsal in

relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante.

P Q M

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare infligge la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Giuseppe Santella; l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) alla ASD FC5 Corigliano Futsal.

(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO D'IPPOLITO (all'epoca dei fatti Agente di calciatori) - (nota n. 12810/24 pf14-15 AM/SP/ma dell'11.5.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, Vincenzo D'Ippolito, all'epoca dei fatti agente di calciatori, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 commi 2 e 6 CGS, per aver posto in essere condotte corruttive nei confronti dei Pubblici Ufficiali addetti all'Ufficio Anagrafe del Comune di Spinetoli al fine di far loro commettere un atto contrario ai loro doveri di ufficio e precisamente far loro attestare falsamente la residenza nel Comune di Spinetoli di cittadini stranieri, tra i quali i tesserati Abero Villan Mathias Nicolas, Laxalt Suarez Diego, Arias Invernizzi Alvaro Maximiliane Melazzi Pinela, pur essendo consapevole delle falsità delle dichiarazioni di residenza formulate dagli interessati; ottenuto, grazie ai falsi certificati di residenza, il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei tesserati sopra indicati, eludendo, per l'effetto, le normative in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari.

Le memorie difensive

Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire istanza di differimento della riunione fissata per la discussione del deferimento e memoria difensiva con la quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito.

Il dibattimento

Alla riunione del 23 giugno 2016 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che al deferito venisse irrogata la sanzione di cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Federale.

Il difensore ha insistito nella richiesta di rinvio che questo TFN-SD ha rigettato. Nel merito si è riportato alla memoria depositata insistendo per il proscioglimento del proprio assistito. Il deferito, presente all'apertura del dibattimento, si è allontanato nel corso di esso.

I motivi della decisione

Dopo una prima archiviazione dovuta alla mancata trasmissione degli atti del procedimento penale, all'epoca ancora in fase di indagini preliminari, il procedimento disciplinare contro Vincenzo D'Ippolito veniva riaperto dalla Procura Federale in data 3/3/2016 poiché in data 04/11/2015, la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno aveva trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria condotta dall'AGO, nonché la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Vincenzo D'Ippolito più altri per i reati di cui agli artt. 319, 321 c.p. (ed altro).

Dagli atti di indagine penale si apprende che un'anomala richiesta di annullamento dell'atto di nascita di tal Mezquida Sero induceva personale della Digos a svolgere accertamenti presso l'ufficio anagrafe del Comune di Spinetoli, soprattutto in ordine alla residenza anagrafica indicata. Nel corso dell'indagine veniva acquisita la documentazione inerente la richiesta di residenza e contestuale riconoscimento della cittadinanza italiana dei calciatori Mezquida e Melazzi Pinela e si accertava che presso quel Comune erano state espletate numerose pratiche con la medesima tipologia che riguardavano soprattutto giovani calciatori provenienti dall'Uruguay. Veniva altresì accertato che tale L.E., ex dipendente dell'ufficio anagrafe del Comune di S. Benedetto del Tronto, *"su impulso di un suo amico procuratore sportivo"* aveva più volte proposto ad un responsabile dell'ufficio anagrafe, G.F., *"tali tipologie di pratiche (residenza e riconoscimento di cittadinanza italiana)"*. Dall'esame della documentazione acquisita si evinceva che i luoghi di residenza dei richiedenti cittadinanza si ripetevano, benché non ci fosse alcun apparente legame tra gli stessi residenti. Gli operanti identificavano il procuratore sportivo in argomento nel deferito D'Ippolito Vincenzo. Venivano quindi disposte intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che l'arrivo dei giovani calciatori nel comune di Spinetoli era preventivamente organizzato in modo che la permanenza in Spinetoli fosse limitata al minimo indispensabile, riducendo quindi i tempi tecnici per il rilascio dei certificati. Tutte queste operazioni erano finalizzate ad ottenere nel più breve tempo possibile la documentazione necessaria per l'acquisizione della cittadinanza italiana a giovani calciatori sudamericani che nutrivano interesse a diventare italiani perché il loro valore sul mercato dei trasferimenti subiva un naturale incremento alla luce della normativa Federale che limita il numero di extracomunitari tesserabili. È evidente infatti che la naturalizzazione di un calciatore extracomunitario apre a lui e a chi lo rappresenta sul mercato orizzonti di lavoro sportivo molto più ampi.

Il D'Ippolito ha ammesso che i quattro calciatori uruguayi siano venuti a giocare in Italia tramite la sua intermediazione e di aver ricevuto mandato di definirne il tesseramento da quattro Società di serie A e B. Quindi non nega di aver svolto le pratiche per i quattro calciatori né di averlo fatto con l'ausilio di L.E.. Sul punto quindi i fatti sono pacifici. Il deferito nega però di aver avuto consapevolezza di un'attività corruttiva posta in essere da L.E. e contesta anche l'illiceità della condotta di G.F.. Su quest'ultima questione appare evidente che i quattro calciatori non abbiano mai avuto la loro residenza in Spinetoli (né a Latiano), tanto meno all'indirizzo che veniva falsamente indicato dall'impiegato comunale G.F. come loro abitazione senza che gli interessati neppure lo conoscessero. Appare evidente come tale attività simulatoria tesa comunque a eludere la normativa amministrativa e a aggirare quella Federale posta in essere dal D'Ippolito, a prescindere dalla sua rilevanza penale che qui non è determinante, viola sia il dovere di lealtà, correttezza e probità che la normativa Federale sull'ingresso in Italia e il tesseramento di calciatori extracomunitari. Appare del tutto irrilevante che le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza nel tempo siano state normativamente semplificate o che i calciatori avessero in astratto diritto a ottenere la cittadinanza. Sta di fatto che quanto rappresentato per rilasciare la residenza (e poi la cittadinanza ai calciatori sudamericani) fosse

certamente falso e che in forza di questa falsa rappresentazione della realtà le pratiche siano state svolte presso un Comune che in realtà non avrebbe avuto alcuna competenza a farlo.

Peraltro molteplici indizi gravi, coerenti e concordanti portano a ritenere che il D'Ippolito fosse pienamente a conoscenza del rapporto corruttivo intercorso tra L.E. e G.F. e che se ne avvalesse finanziandolo. Il pieno coinvolgimento del deferito negli illeciti emerge dalla telefonata intercorsa tra il D'Ippolito e Feller Cecilia nella quale, essendo stata rubata una borsa con i soldi ad alcuni calciatori stranieri che si erano recati a Spinetoli per procedere alle pratiche di cui in narrativa, il D'Ippolito chiede se avessero già "pagato i passaporti" al L.E.. Dalle intercettazioni emerge che il L.E. rappresentava al D'Ippolito presunte pressioni ricevute da terzi affinché quest'ultimo anticipasse le somme dovute per il rilascio dei documenti, non avendo i giovani stranieri, per il furto subito, più disponibilità di denaro. Il D'Ippolito si mostrava disponibile a risolvere la questione, tanto che avrebbe consegnato le somme richieste al L.E. in data 4.6.14. Inoltre a seguito delle perquisizioni eseguite dalla PG in data 19.6.14, il D'Ippolito dirottava la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana di altro calciatore sudamericano, Ichazo Fernandez, presso il comune di Latiano (BR) luogo di nascita dello stesso D'Ippolito, avendo appreso dal L.E. che non poteva procedersi nel solito modo a Spinetoli, in quanto il Sindaco aveva sospeso tutte le pratiche. Anche in questo caso la residenza del calciatore era simulata.

Anche i calciatori hanno dichiarato alla Procura Federale come fosse il D'Ippolito ad occuparsi di tutte le pratiche burocratiche per il riconoscimento della cittadinanza, anche a mezzo di un "*suo collaboratore*" occupandosi anche, in alcuni casi, (ad es. Laxalt), personalmente, di accompagnarli presso il Comune di Spinetoli.

Le giustificazioni addotte dal D'Ippolito in sede di audizione davanti alla Procura Federale non sono credibili. Non è verosimile che il L.E. si occupasse, autonomamente, delle pratiche tese al riconoscimento della cittadinanza dei giovani calciatori stranieri, non avendo quest'ultimo alcun interesse personale al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei cittadini sudamericani. Al contrario il D'Ippolito, agente delle Società che volevano acquistare il cartellino dei quattro giocatori a patto che avessero ottenuto la cittadinanza, aveva tutto l'interesse ad accelerare le operazioni di riconoscimento.

Infine dall'annotazione di P.G. 9/12/2014 della Guardia di Finanza emerge non solo che un assegno del D'Ippolito sia stato incassato dal G.F. ma anche che le somme versate nel periodo dal L.E. su propri conti in dollari e con quattro assegni emessi dal D'Ippolito (€ 8436,38), corrispondano grosso modo a quanto versato nel medesimo periodo e con le stesse modalità dal G.F. su propri conti correnti (€ 7965,57). In questo quadro complessivo appare privo di rilevanza il fatto che l'assegno incassato dal G.F. possa (dicasi possa) essere stato emesso col nome del prenditore in bianco, fatto che anzi indurrebbe a sospettare che il deferito volesse tenere celato il reale destinatario dell'assegno.

La responsabilità disciplinare del D'Ippolito appare quindi provata e al deferito va inflitta la sanzione minima edittale di anni due di inibizione prevista dall'art. 10, comma 9 CGS richiamato dall'art. 10 comma 6 CGS.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge a D'Ippolito Vincenzo la sanzione di anni 2 (due) di inibizione.

(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PALADINO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), LUIGI RICCIO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), DARIO PASSONI (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Piacenza Spa), RICCARDO PETRUCCHI (all'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC) - (nota n. 10874/915 pf 14-15 SP/GT/vg del 08.04.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 915 pf 14-15, avente a oggetto: "*Stralcio dal procedimento 518 pf11-12 di copia integrale degli atti, comprese le indagini compiute da questo Ufficio, della Comunicazione Conclusione Indagini del 20/04/2015 e delle ricevute di notifica indirizzate ai Sigg.ri Luigi Riccio, Dario Passoni, Marco Padalino, Riccardo Petrucchi e Maurizio Riccardi.*";

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) Sig. Marco Padalino, calciatore all'epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa:

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 10, comma 3, del Regolamento agenti in vigore fino al 31.01.2007, per essersi avvalso dell'agente Giorgio Parretti, in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza Spa avvenuto in data 20.07.2005, consentendo che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società Piacenza, violazione continuata fino al 21.07.2008;

2) Sig. Luigi Riccio, calciatore all'epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa:

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione all' art. 10, commi 1 e 3, del Regolamento agenti in vigore fino al 1.2.2007, per essersi avvalso di fatto dell'agente Matteo Roggi, senza conferirgli incarico scritto, in occasione della stipula del contratto con il Piacenza avvenuto in data 2.10.2005, consentendo che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalle fatture del 28.2.2007, 31.08.2008 e 31.10.2009 emesse dalla Società MR Sport Management, facente capo all'agente Matteo Roggi; violazione continuata fino al 31.10.2009;

3) Sig. Dario Passoni, calciatore all'epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa:

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso di fatto dell'agente Giocondo Martorelli, senza conferirgli alcun incarico scritto, in occasione della stipulazione del contratto con il Piacenza avvenuto in data 29.01.2009, così determinando

una situazione di conflitto di interessi in quanto l'agente Martorelli rappresentava, di fatto, al contempo, la Società Piacenza, controparte contrattuale, in forza di incarico rilasciato a mezzo di dichiarazione debitoria;

4) Sig. Maurizio Riccardi, all'epoca dei fatti, Amministratore delegato della Società FC Piacenza Spa:

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver sottoscritto una dichiarazione debitoria a favore dell'agente Alessandro Alberti, in relazione alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Michele Anaclerio del 25.06.2008, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che lo stesso agente rappresentava anche il predetto calciatore nella medesima operazione; nonché per aver fatto sì, con la propria condotta, che la Società Piacenza pagasse i compensi dell'agente Alessandro Alberti, così sostituendosi al calciatore Anaclerio, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 25.02.2011;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 10 comma 4, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'agente Giorgio Parretti conferendogli incarico scritto, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Marco Padalino, consentendo, attraverso tale condotta, che il compenso dell'agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 21.07.2008;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10 comma 4 e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver sottoscritto una dichiarazione debitoria a favore dell'agente Sauro Catellani, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mirko Eramo avvenuto il 25.08.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l'agente Catellani rappresentava, al contempo, anche il predetto calciatore; consentendo, altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell'agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, commi 1 e 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'agente Paolo Bordonaro, come comprovato dalla fattura emessa il 27.09.2008 da parte del predetto agente, per la consulenza espletata in relazione alla stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Giuseppe Gemitì, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l'agente Bordonaro rappresentava, al contempo, il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione;

consentendo, altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell'agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 27.08.2008;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, commi 1 e 4, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'agente Fulvio Marrucco, all'epoca dei fatti iscritto nell'elenco agenti F.I.G.C., conferendogli incarico scritto a mezzo di scrittura privata con dichiarazione di debito, per l'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Antonio Piccolo, così determinando una situazione di conflitto di interessi, derivante dal fatto che il medesimo agente rappresentava, al contempo, il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; consentendo, altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell'agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 06.02.2009;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 10, comma 3, del Regolamento agenti di calciatori in vigore fino al 31.01.2007, per essersi avvalso dell'agente Matteo Roggi, che rappresentava di fatto Luigi Riccio, conferendogli incarico per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il predetto calciatore avvenuto il 2.10.2005, facendo sì, attraverso tale condotta, che il compenso dell'agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza, che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 31.10.2009;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'agente Giocondo Martorelli, rilasciandogli dichiarazione di debito, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Dario Passoni avvenuto il 29.01.2009, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l'agente Martorelli rappresentava di fatto, al contempo, il calciatore Passoni;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'agente Alessandro Moggi, rilasciandogli dichiarazione di debito, per l'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Guzman Gaetan Tomas del 12.07.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che il medesimo agente rappresentava, al contempo, il predetto calciatore; consentendo, altresì, che, attraverso tale condotta, il compenso dell'agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del Regolamento

agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per essersi avvalso dell'agente Carlo Pallavicino, conferendogli incarico scritto mediante modulo rosso, per l'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Davide Moscardelli del 14.07.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che il medesimo agente rappresentava di fatto il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; nonché per non essersi accertato che il nominativo dell'agente Pallavicino, della cui opera professionale la Società si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato il 14.07.2008;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito in data 20.07.2009 incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società EIGHTYFIVE85, facente capo all'agente Alessandro Beltrami, anziché all'agente personalmente e senza che venisse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Radja Nainggolan, violazione continuata fino al 4.09.2010 (ultima tranche di pagamento costituita dalla fattura emessa dalla Società EIGHTYFIVE85;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società Pluriel Limited, facente capo all'agente Riccardo Petrucchi, anziché all'agente personalmente e senza che venisse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Francesco Lisi, violazione continuata fino al 15.04.2010 (ultima tranche di pagamento della fattura da parte del Piacenza);

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società Sport Promotion Srl, facente capo all'agente Mauro Cevoli, anziché all'agente personalmente, per l'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Alessandro Tulli, avvenuto il 31.08.2008; consentendo che, attraverso tale condotta, il compenso dell'agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che all'agente Cevoli, socio della Società Sport Promotion Srl, venivano attribuiti i diritti economici relativi al contratto stipulato dal calciatore Tulli;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 16, comma 4 e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito incarico scritto in data

20.08.2011 all'agente Francesca Vettori, in relazione all'assistenza relativa al tesseramento del calciatore Claudio Pani, precedentemente assistito dalla predetta, il cui mandato era risolto consensualmente in data 12.08.2011 - con comunicazione alla Commissione agenti il 05.09.2011 -, al solo fine di assicurarsi in via strumentale il mandato ricevuto dal Piacenza, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione economica; consentendo, altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell'agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente;

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 10, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver consentito che il compenso dell'agente Marcello Bonetto fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore Samuele Olivi quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, come comprovato dalle fatture emesse in data 5.10.2007 e in data 24.09.2009 dalla I.F.A. International Football Agency SAS di Bonetto Giuseppe & C., di cui l'agente Bonetto Marcello faceva parte; violazione continuata fino al 24.09.2009;

5) Sig. Riccardo Petrucchi, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C.:

per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall' 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato nell'interesse del Piacenza a mezzo di conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società Pluriel Limited, anziché con incarico conferito all'agente con modulistica Federale, senza che venisse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Francesco Lisi del 24.01.2006; violazione continuata fino al 15.04.2010 (ultima tranche di pagamento della fattura da parte del Piacenza).

Le memorie difensive

Il Sig. Marco Padalino depositava una propria memoria eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 25 comma 1, lett d) CGS, rilevando che persino nella maggiore previsione estintiva di cui al comma 2 (sei anni per intervenuta interruzione della prescrizione, a causa della inchiesta Federale), il termine sarebbe comunque spirato nella stagione sportiva 2014. Nel merito, sostenendo la esiguità della prova accusatoria, chiedeva darsi atto della abrogazione della fattispecie contestata per effetto della entrata in vigore del nuovo regolamento dei Procuratori Sportivi (con peculiare riferimento ai commi 1 degli art.li 2, 5, 6 e 7); affermava infine la propria estraneità posto che il deferimento doveva essere ascritto se del caso al Sig. Maurizio Riccardi (A.D. del Piacenza) e Giorgio Parretti (Procuratore) in quanto unici soggetti diretti interessati alla vicenda, in virtù delle rispettive funzioni svolte. Concludeva quindi con la richiesta di proscioglimento.

Il Sig. Riccardo Petrucchi depositava una propria memoria pervenuta tardivamente rispetto al termine previsto *ex lege*, eccependo l'intervento della prescrizione *ex art. 25 comma 1, lett d)* collocando come dies a quo a cui relazionarsi, il giorno 24/01/06 quale data di stipula del contratto intervenuto con il Piacenza, a nulla rilevando la continuazione sino al 15/04/10 contestata dalla Procura Federale "quale ultima tranche di pagamento della fattura da parte del Piacenza". Assumendo pertanto l'intervento del conteggio temporale più favorevole, eccepiva che il tempo necessario alla prescrizione sarebbe spirato al termine della stagione sportiva 2011/2012. Nel merito sosteneva la propria estraneità per esiguità della prova accusatoria e per non aver mai conferito una audizione presso la Procura Federale. Concludeva quindi per la richiesta di proscioglimento.

Gli altri deferiti non depositavano memorie difensive.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il difensore del Sig. Luigi Riccio hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Luigi Riccio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Luigi Riccio, sanzione della ammenda di € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.200,00 (Euro tremiladuecento/00);]

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il

dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

Il Procuratore Federale interveniva in dibattimento chiedendo la dichiarazione di intervenuta prescrizione ex art. 25 CGS per le posizioni relative ai Sig.ri Marco Padalino e Dario Passoni, nonché la parziale incidenza della prescrizione per il deferito Sig. Maurizio Riccardi, limitatamente ad alcune posizioni contestate e riferite alle vicende: Parretti - Padalino; Catellani - Eramo; Bordonaro - Gemitì; Marrucco - Piccolo; Martorelli - Passoni; Moggi - Guzman; Pallavicino - Moscardelli; Cevoli - Tulli. Concludeva quindi per la richiesta di inibizione di mesi uno e giorni venti, oltre a € 4.000,00 di ammenda per il deferito Maurizio Riccardi (in relazione alle residue posizioni contestate); di mesi uno di sospensione per il deferito Sig. Riccardo Petrucchi.

La difesa del Sig. Marco Padalino, presente in udienza, si associava alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione formulata dalla Procura Federale, riportandosi ai contenuti della memoria depositata.

Nessuno compariva per gli altri deferiti.

I motivi della decisione

L'odierno procedimento costituisce il residuo corpo di un pregresso stralcio processuale estrapolato in data 28/05/15, per le sole posizioni dei menzionati deferiti, nell'ambito della più ampia indagine recante n. 518pf11-12. Il rilievo storico di tale presupposto induce il TFN ad analizzare singolarmente ciascuna posizione, ognuna delle quali presenta peculiarità tali da meritare una separata trattazione.

- PADALINO MARCO - PASSONI DARIO

Il primo aspetto da verificare è focalizzato sull'intervento della eccepita prescrizione in ordine al tempo della realizzazione delle contestazioni, in quanto entrambi i deferiti sono chiamati a rispondere per fatti avvenuti durante la stagione calcistica 2008/2009 (rispettivamente: il Sig. Padalino sino al 21/07/08; il Sig. Passoni il 29/01/09). Ritiene il TFN che nella specie operi la prescrizione ex art. 25 CGS all'epoca vigente. Il tempo quadriennale sancito all'interno della richiamata norma ("quarta stagione successiva"), spira infatti nella stagione sportiva 2012/2013, considerando quale stagione calcistica a quo l'annata 2008/2009. Nel computo temporale va poi valutata la interruzione

sussequente alla apertura dell'inchiesta formalizzata dalla Procura Federale, ma l'incidenza del prescritto biennio previsto ex lege ("i termini di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso prolungati oltre la metà"), comporta una estensione del termine prescrizionale sino alla stagione sportiva 2014/2015. In considerazione di quanto testé esposto, ritiene quindi il TFN-SD di prosciogliere i Sig. Marco Padalino e Dario Passoni per intervenuta prescrizione.

- RICCARDI MAURIZIO

Si conviene con il rilievo svolto dalla Procura Federale in ordine alla incidenza della prescrizione ex art. 25 CGS relativo alle posizioni enunciate dalla stessa Procura Federale e sopra richiamate (Parretti - Padalino; Catellani - Eramo; Bordonaro - Gemiti; Marrucco - Piccolo; Martorelli - Passoni; Moggi - Guzman; Pallavicino - Moscardelli; Cevoli - Tulli), per cui il giudizio permane incardinato con riferimento ai soli casi: Alberti - Anaclerio; Roggi - Riccio; Beltrami - Nainggolan; Petrucchi - Lisi; Vettori - Pani; Bonetto - Olivi, poiché non coperti da prescrizione. Al netto delle dedotte epurazioni, ritiene il TFN che il Sig. Maurizio Riccardi abbia comunque commesso le trascritte violazioni in quanto responsabile in più occasioni e diffusamente, in qualità di legale rappresentante del Piacenza Calcio, di determinare situazioni di conflitto di interessi avendo conferito agli Agenti indicati in deferimento, il mandato di rappresentare la Società nonostante lo stesso Agente rappresentasse anche singoli calciatori nella medesima operazione; nonché per aver posto in essere, con la propria condotta, il diretto pagamento da parte della Società Piacenza dei compensi spettanti agli Agenti, sostituendosi così ai calciatori quali unici soggetti tenuti al pagamento del proprio Agente. L'ordinamento Federale tutela la necessità assoluta di evitare situazioni di conflitto di interessi in senso lato (art. 20 comma 9, REAC), che nella specie si sono realizzate nel momento in cui l'Agente ha rappresentato contemporaneamente, all'interno della medesima vicenda contrattuale, sia la Società che il calciatore. Il Sig. Riccardi, nella sua qualità, conosceva perfettamente tale duplice ruolo svolto dall'Agente per aver egli conferito il mandato societario e per avere la Società corrisposto direttamente il compenso all'Agente, in chiara violazione della norma Federale che chiarisce come il conflitto di interessi vada evitato a prescindere e in ogni vicenda contrattuale (art. 3 comma 3 e 4 REAC) nel rispetto della forma prescritta (ex art. 16, comma 1 REAC). Né si potrà ritenere che la entrata in vigore del nuovo regolamento degli Agenti possa sopperire la specie in deferimento poiché, come sancito recentemente nel C.U. n. 10 del 22/07/2015 del TFN - Sezione Disciplinare: "la possibilità che oggi il Procuratore possa assistere più parti non può far ritenere abrogate le violazioni contestate. Difatti, pur ipotizzando, in un'ottica del favor rei, l'esistenza di una sorta di consenso presunto in ragione dell'assistenza prestata in modo sostanziale dall'Agente (oggi Procuratore), ad entrambe le parti, non risultavano comunque soddisfatte le condizioni che l'attuale normativa impone per la legittimità della rappresentanza plurima (conferimento doppio mandato, indicazione soggetto tenuto al pagamento, esplicitazione situazione conflitto interessi, ricevimento mandato da parte di tutti i soggetti interessati)". Oltre tutto non risultano depositate memorie a discolpa e il medesimo prevenuto è stato già condannato per le sanzioni susseguenti alle violazioni trascritte nel C.U. n. 27 del

22/10/2015 del TFN - Sezione Disciplinare, con la inibizione di mesi 1 e giorni 10 in virtù delle ragioni ivi esplicate che non si discostano dalle odierne, se bene riferite ad altri fatti e con soggetti diversi. Il Sig. Maurizio Riccardi si è reso quindi responsabile, all'epoca dei fatti, di aver commesso le contestate violazioni per aver determinato una situazione di conflitto di interessi e per aver consentito agli Agenti indicati in deferimento, di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione economica, accettando altresì, attraverso tale condotta, che il compenso dell'Agente fosse corrisposto dalla Società Piacenza che si è sostituita al calciatore quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio Agente.

- PETRUCCHI RICCARDO

Il primo aspetto da verificare è focalizzato sull'intervento della eccepita prescrizione in merito al tempo della realizzazione delle contestazioni, in quanto il deferito è chiamato a rispondere per fatti avvenuti sino alla data del 15/04/10 (ultima tranche di pagamento del compenso), a nulla rilevando che la data di sottoscrizione del mandato con il Piacenza risalisse al 24/01/06. Ritiene quindi il TFN che nella specie non si sia verificata la prescrizione ex art. 25 CGS dell'epoca. Il termine quadriennale sancito all'interno della richiamata norma ("quarta stagione successiva"), spira infatti nella stagione sportiva 2013/2014, considerando quale annata calcistica a quo il 2009/2010. Nel computo temporale va poi valutata la interruzione susseguente alla apertura dell'inchiesta formalizzata dalla Procura Federale, ma l'incidenza del prescritto biennio previsto ex lege ("i termini di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso prolungati oltre la metà"), comporta una estensione del termine prescrizionale sino alla stagione sportiva 2015/2016. In considerazione di quanto testé esposto, ritiene quindi il TFN-SD che nel caso di specie, la eccepita prescrizione non operi.

Il Sig. Riccardo Petrucchi è chiamato a rispondere per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall' 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato nell'interesse del Piacenza a mezzo di conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società Pluriel Limited, anziché con incarico conferito all'agente con modulistica Federale, senza che venisse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Francesco Lisi del 24.01.2006; violazione continuata fino al 15.04.2010 (ultima tranche di pagamento della fattura da parte del Piacenza). La violazione, nella misura contestata e documentata dalla Procura Federale, all'esame degli atti, si è compiuta nella sua interezza. Il Sig. Petrucchi svolse le sue mansioni professionali nell'interesse del Piacenza mediante il conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società Pluriel Limited, anziché con incarico conferito all'agente con modulistica Federale, senza che il mandato venisse depositato presso la Commissione Agenti. La prestazione svolta si riferiva all'attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Francesco Lisi del 24.01.2006, il cui compenso venne percepito dall'Agente sino

al 15.04.2010, data questa che coincide con l'ultima tranche di pagamento della fattura, da parte del Piacenza.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.200,00 (Euro tremiladuecento/00) nei confronti del Sig. Luigi Riccio.

infligge altresì le sanzioni che seguono:

- al Sig. Maurizio Riccardi la inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti), più € 4.000,00 (Euro quattromila/00) di ammenda;
- al Sig. Riccardo Petrucchi la sospensione di mesi 1 (uno).

Proscioglie i Signori Marco Padalino e Dario Passoni per intervenuta prescrizione.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 30 giugno 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio